

*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare,  
caratteristiche del procedimento e presupposti*

Tribunale di Pavia, 25 febbraio 2015. Estensore Balba.

**Esecuzione forzata - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Caratteristiche del procedimento - Autorizzazione - Presupposti - Notifica del titolo esecutivo e del precetto**

*In tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, con riferimento alle norme di cui agli articoli 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., è possibile osservare che: (i) il procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del presidente del tribunale, o del giudice delegato, al creditore, di operare la ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell'ufficiale giudiziario; (ii) la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento (anzi la procedura di ricerca dei beni è preliminare ad esso); (iii) la norma, ove parla di "creditore procedente", non si riferisce al creditore che ha già proceduto ma a colui che intende procedere ad esecuzione, per cui è sufficiente la verifica della sussistenza di un titolo esecutivo; (iv) con l'emanazione dei regolamenti attuativi, la richiesta andrà effettuata all'ufficiale giudiziario, posto che solo a causa dell'impossibilità di questi di accedere alle banche dati, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al presidente del tribunale, richiedendosi, a tal fine, la previa notifica del titolo e del precetto al debitore.*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Tribunale di Pavia

Ordinanza su ricorso ex art. 492bis c.p.c.

il giudice della esecuzione

letto il ricorso con cui A. BANCA SPA premesso:

- di essere creditrice nei confronti di V.V. e K. V. in forza di mutuo fondiario del 9.11.2044 e reso esecutivo il successivo 11.11.2004;

di aver sottoposto a pignoramento i beni immobili costituenti garanzia del credito;

che gli stessi sono allo stato ancora invenduti dopo numerose aste tanto che il valore residuo non è sufficiente a saldare il debito sussistente;

di non essere a conoscenza della sussistenza di altri beni da sottoporre ad esecuzione

domandava autorizzazione alla ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare;

visto l'art. 492bis, comma 1 e 2, c.p.c. secondo cui: I. Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve

contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché', ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

II. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Visto l'art. 155 quater, comma 1, disp. Att. C.p.c. secondo cui: I. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Considerato che il procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del Presidente del Tribunale, o Giudice delegato, al creditore, di operare nella ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell'ufficiale Giudiziario;

considerato che allo stato, pur nella consapevolezza di diversi indirizzi interpretativi, gli ufficiali giudiziari, in mancanza delle disposizioni attuative previste, non possono effettuare alcuna ricerca;

visto l'art. 155quinques disp att. Cp.c. secondo cui: Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute;

sentito per le vie brevi il responsabile degli ufficiali giudiziari il quale ha confermato non avere allo stato la suddetta funzionalità;

ritenuto, conseguentemente, sussistere il potere presidenziale di superare tale mancanza, autorizzando l'accesso diretto del creditore alle banche dati;

letta la documentazione allegata al ricorso da cui emerge la sussistenza del titolo;

ritenuto quanto ai presupposti applicativi:

1) Che la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento (anzi la procedura di ricerca dei beni appare concettualmente preliminare ad esso);

2) Che la dove la norma parla di creditore procedente non deve, quindi, essere lette, come creditore che ha già proceduto ma che intende procedere ad esecuzione;

3) Che conseguente appare sufficiente la verifica presidenziale della sussistenza di un titolo esecutivo;

considerato, infine, che solo a regime, con l'emanazione dei regolamenti attuativi, la richiesta andrà effettuata all'ufficiale giudiziario e che, solo per la mancanza di accessibilità alle banche dati, verrà richiesta l'autorizzazione al Presidente del tribunale, richiedendosi la previa notifica del titolo e del precetto proprio in ragione del soggetto nei cui confronti al ricerca viene domandata;

ritenuto, quindi, la domanda accoglibile;

P.T.M.

Autorizza UNIPOL BANCA SPA ad ottenere dai gestori delle banche dati di cui all'art. 492 c.p.c., anagrafe tributaria, archivio rapporti finanziari, pubblico registro automobilistico, banche dati enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore \*\* da sottoporre ad esecuzione.

Il GE

Andrea Balba

Depositato il 25 febbraio 2015